




Ministero dell'Interno  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
**REGGIO EMILIA**  
"Vallum igni insuperabile"

Ufficio Prevenzione e P.G.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa  
Civile

**COM-RE**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. n. 0004210 del 21/04/2011

- Agli SS. UU. A. P. della Provincia di Reggio Emilia  
Loro Sedi

- Alla Camera di Commercio di Reggio Emilia  
(cciaa@re.legalmail.camcom.it)

e, p.c. Alla Prefettura di Reggio Emilia  
(prefettura.prefre@pec.interno.it)

p.c. All'Amm.ne Provinciale di Reggio Emilia  
(provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it)

p.c. Agli Ordini Professionali di Reggio Emilia  
Loro Sedi

**Oggetto: Sportello Unico della Attività Produttive (DPR del 07 Settembre 2010, n° 160)  
Indirizzi applicativi di armonizzare tra le procedure di prevenzione incendi ed il  
"procedimento automatizzato" di cui ai capi I, II, III, V e VI del Regolamento.**

A seguito dell'approvazione con DPR 07 Settembre 2010, n° 160 del "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive" e della sua progressiva attuazione che prevede, con decorrenza 29 Marzo 2011, l'entrata in vigore dei capi I, II, III, V e VI, si forniscono le prime indicazioni tese ad armonizzare le procedure di Prevenzione Incendi con il "procedimento automatizzato".

Come noto l'art. 5 del DPR 160/10 prevede che gli interventi relativi alla realizzazione e alla modifica di impianti produttivi di beni e servizi e ad attività di impresa per i quali ci si avvale della **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)**, siano presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente per via telematica con gli standard disposti dall'allegato tecnico di cui all'art. 12, comma 5 dello stesso DPR.

In una prima fase di avviamento delle diverse procedure, qualora emergano eventuali problematiche relative alla trasmissione per via telematica della documentazione, tenuto anche conto del parere espresso dall'Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare del 23 marzo 2011, potranno essere concordate, per non penalizzare i procedimenti, modalità alternative alla trasmissione esclusiva dei documenti per via telematica.

Occorre precisare che la SCIA e di conseguenza il "procedimento automatizzato", sono utilizzabili esclusivamente laddove la Pubblica Amministrazione non debba esprimere alcun apprezzamento tecnico-discrezionale per il rilascio dell'atto di assenso, comunque denominato, dovendosi esclusivamente effettuare un mero accertamento della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge.

Sede Centrale	Via Canalina, 8		C.F. 80011570357		
URP	Tel. 0522 325412	Fax. 0522 325454	SEGRETERIA	Tel. 0522 325442-446	Fax. 0522 325409
PREVENZIONE	Tel. 0522 325408		CENTRALINO	Tel. 0522 325411	Fax. 0522 293826

Orario di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle ore 14:30 alle 16.30  
Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle 09:00 alle 12:00

Pertanto, nelle more dell'emanazione di uno specifico regolamento che attui la SCIA nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, atteso che questa si applica esclusivamente ad interventi soggetti a mero accertamento di requisiti, escludendo di conseguenza gli interventi che presuppongono un giudizio discrezionale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la SCIA non trova applicazione, ai fini della prevenzione incendi, nei seguenti casi:

- attività che non sono oggetto di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
- attività che, pur essendo oggetto di specifiche regole tecniche, presentino una particolare complessità dal punto di vista tecnico-gestionale, tale che si possa ritenere che la valutazione diretta dei fattori di rischio, posta alla base delle valutazioni ai fini della prevenzione incendi, risulti prevalente rispetto alla mera verifica della rispondenza dell'attività alla normativa;
- procedimenti che fanno riferimento ai contenuti del decreto ministeriale 9 maggio 2007 (Approccio prestazionale F.S.I.);
- procedimenti in deroga ai sensi dell'art. 6 del DPR 12 gennaio 1998, n° 37.

Premesso quanto sopra, si ritiene che ricadano nel "procedimento automatizzato della SCIA", fra tutte le attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al D.M. 16/02/82, solo le attività comprese nell'elenco seguente:

Numero Attività riferimento Elenco allegato al D.M. 16/02/82	Tipologia Attività	Note
3b	Deposito e rivendite di gas combustibili in bombole disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni) per quantitativi complessivi da 75 kg fino a 300 kg	Limitato solo al Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)
4b	Deposito di gas combustibili in serbatoi fissi disciolti o liquefatti per capacità complessiva da 0,3 mc fino a 5 mc	Limitato solo al Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)
15	Deposito di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato per capacità geometrica complessiva da 0,5 mc fino a 9 mc	Limitato ai liquidi infiammabili con punto di infiammabilità superiore a 65° C
16	Deposito e/o rivendita di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale per capacità geometrica complessiva da 0,2 mc fino a 9 mc	Limitato ai liquidi infiammabili con punto di infiammabilità superiore a 65° C
17	Deposito e/o rivendita di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc fino a 9 mc	Limitato ai liquidi infiammabili con punto di infiammabilità superiore a 65° C
22	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: con capacità da 0,2 mc fino a 10 mc	-----
64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW fino a 350 kW	-----
84	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto e sino a 50	-----
85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti sino a 150	-----
86	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto fino a 50 posti-letto	-----
87	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi con superficie lorda fino a 600 mq	-----
91	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (100.000 kcal) e fino a 350 kW	-----
92	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili con capienza fino a 50	-----
94	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri e fino a 32 m	-----
95	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del DPR 29 maggio 1963, n° 1947, fino a 32 m	-----

Si evidenzia, inoltre, come la disciplina della SCIA non sia applicabile ai procedimenti di prevenzione incendi finalizzati al rilascio di atti da parte delle Amministrazioni preposte alla Pubblica Sicurezza, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. Di conseguenza risultano esclusi i procedimenti di prevenzione incendi collegati con il TULPS (quali ad esempio quelli inerenti le Commissioni Provinciali /Comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, la Commissione Tecnica per le Sostanze Esplosive, le Commissioni tecniche per i gas tossici, ecc.) e quelli in materia di rischi di incidenti rilevanti di cui al D. Leg.vo 334/99 e s.m.i..

La SCIA dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000), nonché dalle attestazioni, rilasciate da tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Giova rammentare che le attestazioni e le asseverazioni devono essere corredate dagli elaborati tecnici atti a consentire le verifiche di competenza del Comando Provinciale VV.F., che dovranno essere conformi al punto B) dell'allegato I ed all'allegato II del D.M. 04/05/1998 e s.m.i. (scaricabili dal sito ufficiale dei Vigili del Fuoco <http://vigilfuoco.it/>, menù: *Prevenzione Incendi on-lin* - indirizzo web completo: <http://prevenzioneonline.vigilfuoco.it/VVF/jsp/modulistica.jsp>).

Il SUAP al momento della presentazione della SCIA, dopo aver verificato, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e degli allegati, rilascerà automaticamente la ricevuta e trasmetterà a questo Comando, per via telematica, la segnalazione ed i relativi allegati. A tale proposito, alla luce dei contenuti delle norme vigenti che permettono ai SUAP di inviare la segnalazione ed i relativi allegati anche attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), si evidenzia che:

- gli standard relativi ai formati dei file, allegati alle domande di prevenzione incendi prodotte digitalmente, sono pubblicati nel già richiamato sito internet istituzionale dei Vigili del Fuoco;
- le domande di prevenzione incendi redatte in forma digitale dovranno pervenire al Comando attraverso il portale "impresainungiorno.gov.it", oppure attraverso la PEC del SUAP. In questo caso si richiama l'obbligo del rispetto del D. L.vo 82/2005 di accettare solamente documentazione conforme agli standard citati che rechi la firma digitale anche quando si tratti di scansione di documenti cartacei.


Al fine di rendere più agevole l'applicazione delle suddette indicazioni, si allegano le Tabelle A, B, e C, che riportano l'associazione tra l'estensione e la tipologia di documento da allegare alle domande da presentare ai sensi dei regolamenti vigenti.

Tenuto conto del combinato disposto dal comma 1 dell'art. 23 e dell'art. 14 comma 2 del D. L.vo 139/06, dovranno essere fatti salvi gli introiti relativi allo specifico servizio a pagamento per il procedimento completo di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (*importo pari alla somma degli oneri per il parere di conformità e per il sopralluogo: le tariffe sono scaricabili dal sito ufficiale dei Vigili del Fuoco*).

Si evidenzia che, in tema di trasmissione di istanze e dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione, la norma vigente, prevede la possibilità che quest'ultime possano essere non firmate digitalmente purchè trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC). In tale ultima ipotesi è responsabilità del SUAP accettare tale tipologia di documentazione nell'ambito dei controlli formali che dovrà effettuare nella fase di ricezione delle istanze.

Il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione relativa alla SCIA, effettuerà i controlli attraverso visite tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni, imponendo, ove sia necessario, specifiche misure tecnico-gestionali atte a far cessare il pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero per la messa in sicurezza delle opere.

Atteso l'intento legislativo di semplificare e snellire i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e l'utente, fermo rimanendo il quadro generale sopra delineato, lo scrivente Comando, nello spirito di una piena collaborazione, si rende disponibile a ogni utile intesa per definire gli aspetti procedurali di dettaglio.



Il Comandante Provinciale  
Dott. Ing. Michele DE VINCENTIS

AR

<b>TABELLA A - Allegati alla domanda di Parere di Conformità (mod. PIN1) e di Deroga (mod. PIN2)</b>			
<b>Documento</b>	<b>Formati</b>	<b>Obbligatorietà</b>	<b>Note</b>
- Modelli PIN domanda; - Ricevuta dei pagamenti; - Ricevuta pagamento bollo;	Formati consentiti: JPG, PDF;	Si, entrambi i documenti obbligatori;	L'utente deve presentare la ricevuta del pagamento per la richiesta e la ricevuta del pagamento bolli.
- Relazione tecnica;	Formati consentiti: JPG, PDF;	Si;	Deve essere presentato un unico documento
- Planimetria generale; - Piante in scala; - Sezioni; - Prospetti;	Formato consentito: DWF;	Si, un solo documento obbligatorio;	
- Altro;	Formati consentiti: DWF, JPG, PDF;	No;	Altra documentazione che l'utente ritiene utile ai fini della pratica.

<b>TABELLA B - Allegati alla domanda di sopralluogo per Rilascio CPI (mod. PIN3)</b>			
<b>Documento</b>	<b>Formati</b>	<b>Obbligatorietà</b>	<b>Note</b>
- Modello PIN domanda; - Ricevuta dei pagamenti; - Ricevuta pagamento bollo;	Formati consentiti: JPG, PDF;	Si, entrambi i documenti obbligatori.	L'utente deve presentare la ricevuta del pagamento per la richiesta e la ricevuta del pagamento bolli
- Certificazioni, dichiarazioni;	Formati consentiti: JPG, PDF;	Si, il sistema controllerà che il numero dei documenti dichiarati nel pin3 sia rispettato in numero. Almeno un documento Obbligatorio.	
- Dichiarazione inizio attività;	Formato consentito: PDF;	No;	N.B. Se allegato, si può inviare un solo documento. Se il documento è stato allegato al PIN3 allora richiedere obbligatoriamente un ulteriore documento di tipo "Ricevuta pagamento bollo".
- Elenco impianti, sostanze, sistemi antincendio, ...	Formato consentito: PDF;	Si;	
- Altro;	Formati consentiti: DWF, JPG, PDF;	No;	Altra documentazione che l'utente ritiene utile ai fini della pratica.

<b>TABELLA C - Allegati alla domanda di rinnovo del CPI (PIN 5)</b>			
<b>Documento</b>	<b>Formati</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Note</b>
- Modello PIN domanda; - Ricevuta dei pagamenti; - Ricevuta pagamento bollo;	Formati consentiti: JPG, PDF;	Si, entrambi i documenti obbligatori;	L'utente deve presentare la ricevuta del pagamento per la richiesta e la ricevuta del pagamento bolli.
- Dichiarazione di "situazione non mutata";	Formati consentiti: JPG, PDF;	Si;	
- Perizia attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio;	Formato consentito: PDF;	No;	
- Elenco impianti, sostanze, sistemi antincendio, ...	Formato consentito: PDF;	Si;	
- Altro;	Formati consentiti: DWF, JPG, PDF	No;	Altra documentazione che l'utente ritiene utile ai fini della pratica.

